



PROVINCIA DI TREVISO

Edilizia, Patrimonio
e Stazione Appaltante

PROVINCIA DI TREVISO

C.F. 80008870265

fax 0422.656016 – pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;

Via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' NONCHE' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA S.P. 64 “ZERMANESA” DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE. PONTE ID125 PROGRESSIVA KM. 16+280. DM 225 DEL 29/05/2021

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n.1619/73104 del 15/12/2021 il Dirigente del settore Viabilità ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla S.P. 64 “Zermanesa” di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Sile in Comune di Casale sul Sile - ponte ID125 progressiva km. 16+280.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

Luogo di esecuzione: **Comune di Casale sul Sile (codice NUTS: ITH34)**

CIG: 9017953A3A – CUP: B87H21007520001

CPV 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica

Il responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. **Maurizio Veggis** dirigente del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale di Treviso via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.

Si rende noto, altresì, che ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità degli offerenti.



MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"). L'accesso è consentito attraverso il sito di ARIA S.p.A (www.ariaspa.it) nella sezione "ACCEDI" => Sintel, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale per poter accedere alla gara, visualizzare il disciplinare di gara e per poter presentare i documenti richiesti. La registrazione dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu "ACCEDI" ==> Registrazione.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel (Allegato al presente disciplinare di gara), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'**Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti** www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta (Vedi punto 6.1 del Manuale SINTEL "Modalità tecniche di utilizzo").

Il contact center per assistenza tecnica è disponibile al

numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:



- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e allegati: “A – domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative al DGUE”, “B dichiarazioni soggetti associati”
- 3) Progetto di fattibilità tecnica ed economica
- 4) Schema di convenzione di incarico
- 5) Schema di parcella
- 6) DGUE
- 7) Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. II 27/07/2016)
- 8) Protocollo di legalità

La documentazione di gara e gli elaborati progettuali necessari per la formulazione dell'offerta sono disponibili sulla piattaforma Sintel.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla Piattaforma SINTEL.

Sarà possibile presentare richiesta di chiarimenti solamente fino a dieci giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte indicato nel bando e nel presente disciplinare.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://www.provincia.treviso.it/> nell’apposita sezione “Stazione Unica Appaltante – Bandi attivi” alla voce “Domande/Risposte”, raggiungibile direttamente dalla home page.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente



effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione definitiva</i>	71322300-4	€ 83.055,36
<i>Progettazione esecutiva</i>	71322300-4	€ 49.833,23
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	71322300-4	€ 15.820,07
<i>Direzione lavori e contabilità</i>	71322300-4	€ 79.229,48
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	71322300-4	€ 39.550,19
Importo totale a base di gara		€ 267.488,33

Importo totale a base di gara è di Euro 267.488,33

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la



determinazione dei compensi posti a base di gara, si rimanda allo schema di parcella pubblicato tra la documentazione di gara.

La prestazione è quella relativa alla categoria S.04.

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe

ID opera	Categorie d'opera	Costo singole opere (Euro)	P (principale) S (secondaria)	Corrispettivo progettazione definitiva (Euro)	Corrispettivo progettazione esecutiva, coord. sicurezza fase di progettazione (Euro)	Corrispettivo direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
S.04	Strutture	€ 2.450.000,00	P	€ 83.055,36	€ 65.653,30	€ 118.779,67
	Totale complessivo	€ 2.450.000,00		€ 83.055,36	€ 65.653,30	€ 118.779,67

L'appalto è finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine massimo di:

- progetto definitivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico.
- progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del R.U.P di approvazione del progetto definitivo;

Fase esecutiva dei lavori:

- Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: è collegata alla durata dei lavori; i giorni decorreranno dalla data di consegna dei lavori.

La durata contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:



- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3,**



comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di **qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti



sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 *(da dichiarare nel DGUE parte IV sezione A)*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto



c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

e) (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione B) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a **401.232,50** (pari a 1,5 volte l'importo a base di gara). Tale requisito è richiesto in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili professionali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità professionale, per assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni richieste.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove l'informazione sul fatturato non sia disponibile, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta e mezzo l'importo stimato inerente ai lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria opera	Categoria DM 17/06/16	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
S.04	Strutture	0,9	€ 2.450.000,00	€ 3.675.000,00

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;



b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. f)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (**punti 7.2 e 7.3**), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

8. AVVALIMENTO *(nel DGUE, parte II, sezione C)*

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui



all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati ai punti 15.1 e 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa (allegato A) nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice pari al 2% dell'importo previsto per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecuzione e precisamente pari ad € **2.375,59**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la



garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria della Provincia di Treviso UNICREDIT S.p.A. - P.zetta Aldo Moro 3, 31100 Treviso - **Cod.IBAN:** IT02A0200812011000040435241
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'operatore economico deve assicurarsi che la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno siano **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari.

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento



temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;

b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più



caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Dall'11 novembre 2019 tale importo, dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente, può essere pagato tramite la piattaforma digitale pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.

In caso di pagamento della somma tramite ricorso ai tabaccai lottisti abilitati deve essere prodotta sulla piattaforma la scansione dell'avvenuto pagamento."

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice; in deroga al bando tipo n. 3/2018, che prevede il pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, è consentito il pagamento tardivo, ciò in relazione al principio esposto dalla sentenza Tar Lazio-Roma ([sentenza 6 novembre 2017, n.11031](#)), confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 19 aprile 2018 n. 2386, che consente il tardivo pagamento del contributo ANAC purché l'iscrizione al sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport), per il successivo rilascio del PassOE (Passaporto Operatore Economico), sia perfezionata entro i termini di scadenza di gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

12.1 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; il rilascio avverrà previa



registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all’indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 01/02/2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

La redazione dell’offerta, a cui il concorrente intende partecipare, dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto al completamento di tutte le fasi all’interno della procedura SINTEL.

La procedura aperta verrà espletata in seduta pubblica il giorno 02/02/2022 alle ore 9.00 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, sita in Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso – Edificio n. 8 piano terra.

Sono ammessi ad assistere all’espletamento della procedura di gara esclusivamente i legali rappresentanti degli operatori economici invitati o persone da questi ultimi delegati.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “**Invia offerta**”, che consente di predisporre la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa. **La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un’unica soluzione, secondo le modalità specificate al successivo punto “Documentazione amministrativa”.**

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l’operatore economico deve predisporre e inviare:

- una “busta telematica” contenente la documentazione tecnica (vedi il successivo punto 16);
- una “busta telematica” contenente l’offerta economica.(vedi il successivo punto 17).

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il



rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta, per la gara per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Sintel.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Si farà luogo all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta di cui sopra sul sistema ed entro il termine sopra indicato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni



sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

IMPORTANTE

La presentazione dell’offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte ed alla gara cui il concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nel presente Disciplinare. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire



detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

– di allegare tutti i documenti richiesti;

– di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera la SUA da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto



dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione - dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Attraverso l'apposita funzionalità "Invia offerta amministrativa", disponibile nel "Dettaglio" della procedura presente in Sintel, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma.

Tutta la documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato .zip ovvero equivalente software di compressione dati (si fa presente che lo spazio massimo a disposizione per la cartella è di 100 MB).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE

La domanda di partecipazione, **con applicazione della marca da bollo debitamente annullata**, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A "*domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE*" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o



consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sulla sezione documentazione di gara della piattaforma Sintel. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le



risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Si ricorda che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «☐» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli



operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, contenute nell'Allegato A), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

- con riferimento all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:

c-bis) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) dimostrazione di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su valutazione della stazione appaltante con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);

c-quater) commissione di grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **7.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

5. Nel caso di raggruppamento temporaneo indica il nominativo del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016 e relativa posizione ai sensi del comma 2 (*nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti: titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale, posizione nel raggruppamento del giovane professionista*);

6. dichiara, con riferimento al nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice i seguenti dati: nome e cognome;

7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;



9. si impegna a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai



seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 11** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy) e, ove pertinente, **n. 14** (concordato preventivo), **n. 15** (art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001). La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 11** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy) e, ove pertinente, **n. 14** (concordato preventivo) e **n. 15** (art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001).

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 16.** (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
 - 17.** PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
 - 18.** ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
 - 19.** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:
 - 20.** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- [Nel caso studi associati]**
- 21.** statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*conformemente all'allegato B "dichiarazioni dei soggetti associati"*);;

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016 (*dichiarazione di cui al precedente punto 15.3.1 n. 5, e contenuta nell'allegato A domanda di partecipazione - dichiarazioni integrative del DGUE*).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (*conformemente all'allegato B "dichiarazioni dei soggetti associati"*).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (*conformemente all'allegato B "dichiarazioni dei soggetti associati"*)

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2 (*dichiarazione di cui al precedente punto 15.3.1 n. 5, e contenuta nell'allegato A domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE*) .

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.



II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (a tal proposito si vedano le dichiarazioni contenute nell'Allegato B *dichiarazioni dei soggetti associati*) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.



16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà tenere in considerazione, come da analisi contenuta nell'elaborato denominato “Relazione tecnico-illustrativa” a cui si rinvia, che la soluzione 3 è stata scelta dall'Amministrazione quale soluzione sui cui sviluppare i successivi livelli di progettazione e sulla quale dovrà essere formulata l'offerta tecnica.

Al successivo step di sottomissione di offerta, nel Campo “Offerta Tecnica” il concorrente dovrà allegare esclusivamente l'Offerta Tecnica firmata digitalmente.

La busta telematica – Offerta tecnica” contiene i documenti di seguito indicati.

a) Con riferimento al criterio «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicato alla tabella come lettera A:

Progetti realizzati (*Punteggio massimo attribuibile 25 punti*):

documentazione composta da 3 schede in formato A3, per un numero max. di 3 servizi (una scheda in formato A3 per il servizio n. 1, una per il servizio n. 2 ed una per il n. 3) relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e architettonico, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto di gara.

A corredo di ogni singola scheda che illustra il servizio deve essere presentata una breve relazione (max 1 facciata in foglio A4 per ciascuno dei 3 servizi) che, oltre a riportare una sintetica descrizione dell'opera a cui si riferisce il servizio, indichi le problematiche incontrate nella realizzazione del servizio stesso, come tali problematiche siano state affrontate e risolte, specificando infine se l'opera è stata realizzata o meno e se ci sono state riserve e varianti (importo e tipologia delle varianti).

Per ciascun intervento dovrà essere evidenziato il ruolo concretamente svolto e le schede dovranno essere rappresentative del servizio espletato e non solo del manufatto realizzato.

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

b) Con riferimento al criterio «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicate alla tabella come lettera B

Relazione metodologica e di progetto (*Punteggio massimo attribuibile 55 punti*):

- Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare: le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e del Regolamento applicabili, anche di quanto indicato nel disciplinare d'incarico) sviluppata secondo i punti B.1, B.2, B.3, B.4, della sottostante tabella del presente disciplinare di gara.

La relazione tecnico descrittiva deve essere composta da:

- un massimo di 10 facciate formato A4 in carattere leggibile per la relazione descrittiva;
- un massimo di 5 facciate formato A3 per la rappresentazione grafica.



Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

IMPORTANTE:

- Le proposte migliorative non devono comportare aumento dei costi di realizzazione e non determineranno compenso aggiuntivo per il servizio.
- Non saranno prese in considerazione le eventuali pagine eccedenti il numero di facciate indicate.
- Si precisa che le prestazioni indicate nell'offerta tecnica proposte dal concorrente diverranno parte integrante del disciplinare d'incarico che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente indica, altresì, il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La Commissione di gara applicherà i punteggi secondo la seguente tabella:

a) PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			
Elemento di valutazione	Max Punti	Criterio motivazionale	Sub-punteggi
A) Professionalità ed adeguatezza desunta da n. 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a	25	A. Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità e affidabilità e che dimostrino le proprie capacità professionali con riferimento ad incarichi di Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza inerenti a ponti o ad opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sulla base delle norme tecniche vigenti e con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.	A Max. 25 punti



realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento di cui trattasi .		Nella valutazione sarà, altresì, dato specifico rilievo all'esperienza acquisita in relazione a prestazioni che siano strumentali allo specifico servizio e alle modalità di gestione e risoluzione degli eventuali aspetti critici emersi nell'espletamento dello stesso. Dovranno essere elencati gli eventuali aspetti critici emersi e spiegato dettagliatamente come sono stati risolti (riserve e varianti).	
--	--	--	--

b) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

Elemento di valutazione	Max Punti	Criterio motivazionale	Sub-punteggi
B) Illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico	55	Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della stessa. In particolare, sarà considerata migliore, quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo i seguenti punti:	
		B.1 Le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al "PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA" soluzione n. 3 messa a gara, nel rispetto dell'importo complessivo riportato nel quadro economico dello stesso. <u>Le scelte progettuali dovranno essere tecnicamente ed economicamente sostenibili (si ricorda che l'intervento usufruisce di contributo statale e pertanto il budget dei lavori non può essere modificato in aumento)</u>	B.1 Max. 25 punti
		B.2 le modalità di esecuzione del servizio evidenziando in particolare: - le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto) nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione; - numero e frequenza degli incontri durante l'iter progettuale con cronoprogramma dettagliato, indicando la consegna per fasi intermedie degli elaborati progettuali necessari per la richiesta di pareri/nulla osta e modalità di assistenza post consegna durante la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori;	B.2 Max. 10 punti



- le risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio (Progettazione opere architettoniche, Progettazione delle strutture, Progettazione opere impiantistiche elettriche e speciali, ufficio direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, ecc), delle rispettive qualifiche professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto nonché l'incarico svolto nel gruppo di lavoro, e la **persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche**; dovrà essere riportata la qualifica professionale, utilizzando esclusivamente una tabella come la seguente con l'indicazione obbligatoria delle figure sotto indicate:

nome, cognome titolo di studio	Posizione rispetto all'offerente (socio, amministratore, dipendente ecc.)	Qualifica professionale	Principali esperienze analoghe	Incarico nel gruppo di lavoro

- con riferimento alla direzione lavori dovranno essere specificate le modalità con cui si intende svolgere tale attività e organizzare tale ufficio nonché le azioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l'opera; dovrà essere specificato il numero minimo previsto di sopralluoghi settimanali in cantiere.

- numero di presenze in cantiere del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

B.3 Le modalità di esecuzione del servizio, con particolare riferimento alle previsioni progettuali in materia di sicurezza (rumori, polveri, viabilità e interferenze, gli edifici e le attività confinanti, ecc.)

B.3

Max. 15 punti

B. 4 Miglioramento della cantierizzazione dell'opera così da limitare il più possibile i disagi per il traffico stradale proponendo:

B.4

Max. 5 punti

- Soluzioni ad elevata tecnologia che riducano sia le tempistiche di interferenza che l'interferenza stessa con il



		traffico stradale - Metodologia di approvvigionamento dei materiali; - Utilizzo di tracciati stradali alternativi; - Tempistiche di realizzazione veloci; - Turni di lavoro che riducano le interferenze; - Contenimento dell'impatto ambientale	
--	--	---	--

La stazione appaltante adotta, inoltre, i seguenti criteri motivazionali:

a) per quanto riguarda l'elemento A: si riterranno migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto dovranno dimostrare che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondano meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;

b) per quanto riguarda l'elemento B: sarà considerata migliore quell'offerta la cui relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta stessa, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Si valuterà altresì sia all'Elemento di valutazione A sia all'Elemento di valutazione B:

- la chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
- l'efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile realizzabilità e compatibilità economica con l'importo previsto per i lavori;
- il livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse e verifica del rispetto dei tempi di esecuzione del servizio.

La documentazione di cui ai criteri A) e B) deve essere sottoscritta dal professionista singolo, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale rappresentante di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile.

Nei raggruppamenti di concorrenti già costituiti, la predetta documentazione di cui ai criteri A) e B) potrà essere sottoscritta dal solo mandatario, mentre nel caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.

Si precisa che le prestazioni previste nella relazione tecnico descrittiva diverranno parte integrante del disciplinare d'incarico che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.



ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Dovrà, altresì, fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata l'intera relazione.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Allo step 3 del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve:

1) Inserire nel campo “Offerta economica” la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto



specificate.

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:

- campo “**Offerta economica**”, la **percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara** con cinque cifre decimali.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono richiesti i costi della manodopera né quelli relativi alla sicurezza aziendale.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella in cifre.

Allo step 4 **FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO** del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:

- scaricare il documento d’offerta tramite l’apposito pulsante “Genera Documento” in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema;
- firmare digitalmente il predetto documento d’offerta scaricato; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
- caricare il documento.

Si precisa che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Solo in seguito al caricamento di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step “**RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA**” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

ATTENZIONE:

VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA



- Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso.
- Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata riepilogativa dello step 5 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 76, comma 6, e articoli 52 e 58 del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata dell’offerta tecnica o per irregolarità dell’offerta economica) - tra la SUA e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

La SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Numero	Descrizione criteri	Punti
OFFERTA TECNICA		



1.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta (con specifico riferimento alla documentazione dell'offerta tecnica di cui all'elemento A)	25
1.2	Caratteristiche metodologiche della prestazione (con specifico riferimento alla relazione metodologica e di progetto dell'offerta tecnica di cui all'elemento B)	55
Totale punteggio "Offerta tecnica"		80
OFFERTA ECONOMICA		
2.1	Offerta economica (ribasso percentuale unico)	20
Totale punteggio "Offerta economica"		20
TOTALE COMPLESSIVO		100

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 40 punti su 80 punti** del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia ovvero 40 punti. La verifica del superamento o meno di tale soglia verrà effettuato dalla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, subito dopo la "seconda riparametrazione" del punteggio tecnico (ossia con riferimento al punteggio massimo complessivo previsto per l'offerta tecnica) con le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara alla successiva voce "NORMALIZZAZIONE".

L'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio di natura qualitativa (lettere A e B di cui al par. 16 del presente disciplinare di gara) avverrà secondo il metodo **aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016 aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, e alla delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, par. VI, n.1.**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$K(x) = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V(x)_i]$$

Dove:

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;



W_i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

$V(x)_i$ è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i-esimo.

$\sum_n$ è la sommatoria

I coefficienti $V(x)_i$, saranno determinati:

- **Per quanto riguarda i criteri di natura qualitativa** (punti 1.1 e 1.2 suesposti) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 ad 1 sulla base dei seguenti parametri:

- irrilevante: coefficiente pari a 0,00
- insufficiente: coefficiente pari a 0,2
- sufficiente: coefficiente pari a 0,4
- buono: coefficiente pari a 0,6
- ottimo: coefficiente pari a 0,8
- eccellente: coefficiente pari a 1

I Commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri suindicati.

- **Per quanto riguarda il criterio di valutazione di natura quantitativa (punto 2.1. suesposto)**, il coefficiente $V_i(x)$ sarà determinato considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,85 in proporzione al punteggio massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:

$$V_i = 0,85 * R_i / R_{soglia}$$

per $R_i \leq R_{soglia}$

$$V_i = 0,85 + (1 - 0,85) * (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})$$

per $R_i > R_{soglia}$

Dove:

R_i : = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{soglia} : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;

R_{max} : = maggior ribasso offerto

V_i : = valore attribuito alla singola offerta economica.

Qualora il rapporto tra R_{soglia} e R_{max} superi il valore del coefficiente di bilatera (0,85), si procederà ad attribuire i punteggi attraverso interpolazione lineare attribuendo all'offerta di maggior ribasso il coefficiente pari ad uno e alle restanti offerte il coefficiente risultante in proporzione lineare.

NORMALIZZAZIONE

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione – al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa – si procederà alla cd



“doppia riparametrazione” del punteggio tecnico, dapprima con riferimento ad ogni elemento di valutazione (punti 1.1. e 1.2) di natura qualitativa contenuto nella suesposta Tabella e successivamente con riferimento al punteggio massimo complessivo previsto dal presente disciplinare per l’offerta tecnica (in questo caso con riferimento a 80 punti); tale riparametrazione sarà effettuata assegnando – per ognuno degli elementi di valutazione – alla media di valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare. Quindi si procederà ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla miglior offerta tecnica, ovvero quella che ha ottenuto il punteggio più elevato e a riparametrare le altre offerte tecniche in proporzione lineare.

Si precisa che ai fini della verifica di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione e ciò sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373 e TAR Veneto sez. I 9 febbraio 2018 n. 145.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E RELATIVE VALUTAZIONI

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.

La Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **02/02/2022 alle ore 09.00** presso la sede dell’***Amministrazione Provinciale, sita in Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso – edificio 8 sala riunioni*** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla Piattaforma SINTEL, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di



idoneità e di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale degli offerenti.

In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement Sintel, si procederà **alla c.d. inversione procedimentale** seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma. Nel dettaglio il Responsabile unico del procedimento (RUP) nella prima seduta pubblica, procederà, nella piattaforma Sintel, al controllo della firma digitale, e ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) non procederà pertanto né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa. La piattaforma Sintel, così facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte tecniche.

Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Le comunicazioni del Responsabile unico del procedimento (RUP), saranno trasmesse tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Chiusa la fase amministrativa, secondo le specifiche sopradescritte, si passa all'apertura delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice appositamente nominata (vedere punto 20) ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (punto 16).

Successivamente in una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà comunicazione dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente in merito all'offerta tecnica, procederà alla riparametrazione di tali punteggi secondo quanto indicato al punto 18 e darà atto degli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18; per quest'ultimi non verrà data apertura della busta telematica offerta economica.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei concorrenti che hanno superato la predetta soglia di sbarramento e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta



pubblica, redige la graduatoria.

Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

A questo punto, il RUP procede alla verifica della documentazione amministrativa riferita al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità del solo operatore economico primo classificato in graduatoria ovvero:

- a) ad aprire la busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

Nel caso in cui da tale verifica della documentazione amministrativa o a seguito del soccorso istruttorio, il RUP accerti il mancato possesso di quanto richiesto dal presente disciplinare da parte del 1^a classificato, lo stesso procederà all'esclusione di tale concorrente e a rideterminare la graduatoria, individuando così il nuovo concorrente primo in graduatoria nei confronti del quale si procederà all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa e alle operazioni di cui sopra ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

La stazione appaltante, successivamente, procederà, nei confronti del miglior offerente, alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari tramite il sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica Offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.



20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo, tali prescrizioni verranno aggiornate. Le incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.



Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).



Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato dall'Amministrazione Provinciale in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.



Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Provinciale entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'Amministrazione Provinciale comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente del Settore
f.to ing. Maurizio Veggis

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa. La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.